



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 24-08-2015

Oggetto: Aliquote Tasi anno 2015 - Conferma

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 20:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	P	Cipollina Franca	P
Di Gianvittorio Antonio	P	Del Papa Giuseppe	A
Sacomandi Sandro	P	Sposetti Nicola	P
Speziale Antonina	P	Di Marco Giuseppe	P
Pacifici Antonella	P	Angelini Marta	P
Corradetti Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor D'Egidio Raffaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'assessore al Bilancio Speciale come da proposta in atti;

Si è confermata la tassazione per gli immobili non gravati da IMU;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 09.09.2015, *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Richiamati in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni: "la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere detrazioni d'imposta per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore.

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 10.09.2014, con la quale, per l'anno di imposta 2014, è stato deciso l'applicazione della TASI nelle seguenti aliquote e detrazioni:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, categorie A1, A8, A9	0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A1, A8, A9)	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aree edificabili	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2014 ammonta a euro 305.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 29.07.2015, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, da approvare anche in Consiglio Comunale contestualmente alla presente deliberazione¹:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	9,7 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	9,7 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	9,7 per mille
Altri immobili	9,7 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, confermare le aliquote di imposta dell'anno precedente.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29.07.2015 con la quale sono state confermate le aliquote Tasi per l'anno 2015.

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013²:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni-merce	
.....	
Altri immobili	

Ritenuto inoltre di dover applicare le seguenti detrazioni sulle abitazioni principali: euro 90,00 per famiglie con 3 figli conviventi con età fino a 26 anni e ulteriori 30,00 euro per ogni figlio oltre il 3°, con i limiti di età di cui sopra.

Stimato in euro 310.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, di cui circa 295.000 provenienti dalla tassazione sulle abitazioni principali e gli ulteriori 15.000,00 dai fabbricati rurali strumentali, come dimostrato dal prospetto riferito alle proiezioni del Ministero dell'Economia, tratte dal portale del federalismo fiscale.

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
- funzioni di polizia locale;
- attività culturali - biblioteche ed altri servizi;
- viabilità e circolazione;
- illuminazione pubblica;
- urbanistica e gestione del territorio;
- parchi e servizi per la tutela del verde.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento sotto la lettera A), di cui si riportano le risultanze finali:

Servizi	Riepilogo costi	euro
Servizio 1	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	80.000
Servizio 2	Funzioni di polizia locale	300.000
Servizio 3	Attività culturali, biblioteche ed altri servizi	10.000
Servizio 4	Viabilità e circolazione	200.000

Servizio 5	Illuminazione pubblica	250.000
Servizio 6	Urbanistica e gestione del territorio	80.000
Servizio 7	Parchi e servizi per la tutela del verde	65.000
Totale		985.000

a fronte di un gettito di euro 310.000,00 (copertura 31,00%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Sposetti, Di Marco, Angelini);

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015³:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	
.....	
Altri immobili	0 per mille

2) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e di non ricorrere all'applicazione della deroga a tale clausola.

3) Di applicare le seguenti detrazioni sulle abitazioni principali: euro 90,00 per famiglie con 3 figli conviventi con età fino a 26 anni e ulteriori 30,00 euro per ogni altro figlio oltre il 3°, con i limiti di età di cui sopra.

4) Dare atto che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Tasi, l'occupante sarà tenuto al versamento nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile alla restante quota del tributo.

5) Di stabilire in euro 980.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come dimostrato nella tabella di cui alla premessa, e di stimare in euro 310.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

6) Dare atto che il tasso di copertura dei servizi è del 31%.

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.notaresco.te.it.

9) Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7, contrari 3 (Sposetti, Di Marco, Angelini) delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO CONTABILITA' ORDINARIA

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Egidio Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal _____ :

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)